

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 867 Forma del titolo per la pubblicità

1. La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.
2. abrogato (d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96)